

## DISCIPLINARE DI GARA

---

ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (CON ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA), IL RIFACIMENTO, IL FINANZIAMENTO, NONCHÉ LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER 20 ANNI DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE DI LERINO.

CUP: I47J18000370005

CIG: 7655204A2D

1 - Oggetto della procedura	2
2 - Valore complessivo dell'intervento	3
3 - Classificazione dei lavori e subappalto	4
4 - Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di partecipazione	4
5 - Requisiti di idoneità e di capacità finanziaria e tecnica professionale.	5
6 - Cause di esclusione dalla procedura	8
7 - Modalità di presentazione dell'offerta	8
8 - Contenuto della busta n. 1 « <i>Documentazione amministrativa</i> »	9
9 - Avvalimento	10
10 - Contenuto della busta « <i>Offerta Tecnico Qualitativa</i> »	10
11 - Contenuto della busta « <i>Offerta Economica</i> »	11
12 - Ulteriori cause di esclusione	12
13 - Criteri di aggiudicazione	13
14 - Svolgimento della procedura	16
15 - Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'Aggiudicatario	17
16 - Eventuale rinuncia all'aggiudicazione o revoca della procedura	18
17 - Disposizioni finali	18
18 - Trattamento dei dati	19
19 - Altre informazioni	20

**1 - Oggetto della procedura**

1. La presente procedura ha ad oggetto l'**ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (CON ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA), IL RIFACIMENTO, IL FINANZIAMENTO, NONCHÉ LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER 20 ANNI DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE DI LERINO.**

2. Più in particolare, la presente procedura è disciplinata dall'art. 187 del D. Lgs 50/2016, e verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a termini di quanto stabilito dall'art. 95 del D. Lgs 50/2016.

Inoltre, nella fissazione delle regole atte a disciplinare la presente procedura, il Comune ha tenuto anche e soprattutto conto di quanto stabilito da:

- **AGENZIA DELLE ENTRATE** - Risoluzione n. 100/E del 3 novembre 2016.
- **ANAC** - Determinazione n. 4 del 22 maggio 2013 «Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilità»;
- **ANAC** - Linee Guida n. 9 - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato;
- **ANAC** - Linee Guida n. 2 - Offerta economicamente più vantaggiosa
- **ANCI Lombardia** - Bilanci.net - I Bilanci e le tariffe per gli esercizi 2016/2018 - Massimo Pollini.
- **D.Lgs 50/2016**
- **D.P.R. 207/2010** (per la parte non abrogata)
- **Decision of Eurostat on deficit and debt del 2004** - «Treatment of public-private partnerships»
- **Manual on Government Deficit and Debt (MGDD** - "Manuale")
- **MEF** - Modello di Convenzione messo in consultazione (30 novembre 2015 - 28 febbraio 2016).
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**. - "Il Partenariato Pubblico-Privato: normativa, implementazione metodologica e buone prassi nel mercato italiano".
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** - circolare 27 marzo 2009

3. Sull'area oggetto di intervento verrà concesso un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario per un periodo di **33 (trentatre)** anni a titolo gratuito - escludendosi comunque lo spirito di liberalità, trattandosi di atto avente causa nella più complessa operazione di PPP con rogito da trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari.

Si precisa che l'area è di proprietà Comunale.

Si precisa inoltre che, qualora l'Agenzia delle Entrate riscontrasse una discordanza tra le imposte pagate e quelle calcolate, il Soggetto Finanziatore avrà diritto all'immediata rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante attraverso il ri-addebito della differenza tra le imposte pagate e quelle calcolate.

4. La documentazione di gara è costituita da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Progetto di fattibilità approvato;
- **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** (allegato 1);
- **MODULO OFFERTA** (allegato A)
- Documento di Gara Unico Europeo - DGUE.<sup>1</sup>
- Dichiarazione congiunta ATI. (allegato 2)
- Analisi di fattibilità finanziaria, ex art. 181, co. 3, D. Lgs. 50/2016;

---

<sup>1</sup> L'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione **α** della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV

- Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

## 2 - Valore complessivo dell'intervento

1. Di seguito si riporta il quadro economico, così come desunto dall'allegato al progetto di fattibilità approvato dal Comune:

<b>LAVORI</b>			
a.1	lavori soggetti a ribasso	€	752.021,27
a.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	30.000,00
<b>TOTALE A</b>		€	<b>782.021,27</b>
<b>SPESE TECNICHE in fase progettuale</b>			
b.1	Spese tecniche progetto definitivo	€	17.000,00
b.2	spese tecniche progetto esecutivo	€	16.000,00
b.3	spese coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	3.000,00
<b>TOTALE B</b>		€	<b>36.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
c.1.1	spese direzione lavori	€	14.500,00
c.1.2	spese coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	8.000,00
c.2	omologazione campo	€	10.000,00
c.3	collaudi tecnici ed amministrativi	€	7.000,00
c.4	contributo ANAC	€	375,00
c.5	Commissione aggiudicatrice art 77 comma 10 D.Lgs 50/2016	€	1.500,00
c.6	spese di pubblicità	€	2.500,00
c.7	oneri di prelocazione	€	3.217,58
c.8	contributi inarcassa	€	2.340,00
c.9.1	incentivo funzioni tecniche art 113 D.Lgs 50/2016	€	16.360,43
C.9.2	Supporto al RUP	€	3.000,00
C.10	spese contratti	€	5.000,00
c.11	imprevisti	€	3.820,00
<b>TOTALE C</b>		€	<b>77.613,01</b>
<b>TOTALE D= A+B+C</b>		€	<b>895.634,28</b>
e.1	imposte di registro e ipocatastali	€	9.818,18
<b>TOTALE E</b>		€	<b>9.818,18</b>

In merito ai canoni secondari di manutenzione, si prevede un canone di € 5.900,00 oltre Iva per i primi 10 anni. A partire dall'anno 11, il canone sarà di € 25.000,00 oltre Iva.

Saranno in capo al soggetto privato i servizi di pulizia campo, spazzolatura, verifica corretto dissodamento intaso, verifica sistema drenaggio, verifica impianto irrigazione, verifica attrezzature sportive ed ogni altra manutenzione finalizzata al mantenimento in efficienza del bene. Saranno dunque in capo al soggetto privato tutti i servizi previsti dalla Lega Nazionale Dilettanti in merito alla manutenzione dei campi in erba artificiale. Viene considerato come

servizio manutentivo il completo rifacimento del manto in erba artificiale, da realizzarsi entro l'anno 15, a seguito dell'effettivo stato del manto e dalle relative omologazioni.

L'offerta economica dovrà essere effettuata mediante sommatoria dei canoni complessivi di locazione finanziaria (per ottenere il "canone di leasing" offerto, sono da considerare soggette a ribasso le seguenti voci: A1,B1,B2,B3 del Q.E.) + riscatto finale + sommatoria dei canoni di manutenzione. Ai soli fini dell'offerta si prescrive l'utilizzo del tasso fisso 1,54%.

La voce relativa al punto C.6 è da considerarsi nel totale da finanziare ai fini dell'offerta di gara ma dovrà essere rimborsata dal soggetto aggiudicatario.

La voce relativa al punto C.10 è da considerarsi nel totale da finanziare ai fini dell'offerta di gara.

2. L'importo stimato dell'intervento, così come desunto dal quadro economico sopra riportato e posto a base di gara risulta così suddiviso:

sommatoria canoni di locazione finanziaria	€	984.744,40
anticipo contrattuale (post decorrenza)	€	266.217,58
riscatto opzionale	€	135.817,87
sommatoria canoni manutenzione ordinaria e straordinaria	€	368.000,00
<b>base d'asta (valore stimato dell'appalto)</b>	<b>€</b>	<b>1.754.779,85</b>

3. Il diritto di riscatto viene quantificato nel 15% dell'importo finanziato.

### 3 - Classificazione dei lavori e subappalto

Le lavorazioni appartengono alla categoria lavori **OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi** classifica III.

Il Subappalto, per l'esecuzione dei lavori, è consentito nei limiti e nelle condizioni di cui all'art 105-del D. Lgs 50/2016.

### 4 - Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di partecipazione

1. Salvi i limiti e le condizioni espressamente indicati nel presente disciplinare, traenti origine dalla natura della presente procedura, che richiede necessariamente la presenza di un soggetto esecutore, di un soggetto manutentore (che potrà coincidere con il soggetto esecutore) e di un soggetto finanziatore, **i quali dovranno obbligatoriamente presentare offerta come ATI costituita o in costituendo**, sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art 45 del D. Lgs 50/2016.

2. Tenuto conto della natura della presente procedura, resta inteso che qualora le imprese concorrenti siano in possesso di attestazione SOA per sola costruzione o di SOA per progettazione e costruzione non adeguata alla classifica richiesta dalla presente procedura, le stesse dovranno indicare o associare - già in sede di offerta - anche uno o più soggetti riconducibili alle suindicate categorie e in grado di espletare le prestazioni relative alle attività progettuali e tecniche di cui all'art. 46 del D. Lgs 50/2016.

3. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio

4. E' fatto altresì divieto di partecipare separatamente alla gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che la situazione di controllo o la relazione comporti la riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale; l'inosservanza comporta l'esclusione di tutti i concorrenti coinvolti nella violazione del predetto divieto.

5. L'ammissione dei concorrenti alla gara è subordinata al possesso di attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Trova applicazione quanto stabilito dall'art. 63 del d.P.R. n. 207/2010.

#### **5 - Requisiti di idoneità e di capacità finanziaria e tecnica professionale.**

Il soggetto FINANZIATORE deve soddisfare i seguenti requisiti di idoneità:

- Insussistenza delle situazioni di esclusione disciplinate all'art 80 del D. Lgs 50/2016 e altre disposizioni contenute nel **Codice**.
- insussistenza di cause di esclusione derivanti dalla L. 383/2001 e ss.mm.ii. sui piani individuali di emersione;
- iscrizione al Registro Imprese o a registri professionali/commerciali dello Stato di residenza se Stato UE. ai sensi dell'art. 83 c.3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- iscrizione agli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.lgs.385/1993. Saranno inoltre ammessi alla gara anche soggetti Comunitari non aventi sede stabile in Italia, abilitati, nei rispettivi paesi di origine, a fornire servizi di locazione finanziaria.

Il soggetto FINANZIATORE dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico professionali;

- a) avere un capitale sociale interamente versato pari ad almeno € 2.000.000,00 (euro due milioni);
- b) aver sottoscritto, nel triennio 2015-2016-2017, contratti di leasing immobiliare (pubblico e/o privato) di valore complessivamente pari ad almeno € 2.000.000,00 (euro due milioni), requisito, questo, da dimostrare mediante la presentazione di un elenco dei principali servizi di locazione finanziaria (leasing immobiliare in costruendo) prestati nel triennio di riferimento, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.

I concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea dovranno possedere iscrizioni ad albi analoghi a quello riferibile alle imprese con sede in Italia ed essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività finanziaria da parte della Banca d'Italia ovvero da parte di analoga istituzione dello Stato membro di riferimento che, in forza di tale autorizzazione, abiliti tali soggetti ad operare in Italia.

Il soggetto REALIZZATORE deve soddisfare i seguenti requisiti di idoneità:

- Insussistenza delle situazioni di esclusione disciplinate all'art 80 del D.Lgs 50/2016 e altre disposizioni contenute nel **D.Lgs 50/2016**.
- insussistenza di cause di esclusione derivanti dalla L. 383/2001 ss.mm.ii. sui piani individuali di emersione;
- iscrizione al Registro Imprese o a registri professionali/commerciali dello Stato di residenza se Stato UE. ai sensi dell'art. 83 c.3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Il soggetto REALIZZATORE dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'ART 3 del presente disciplinare.

Al fine del possesso dei suddetti requisiti, il soggetto realizzatore potrà costituire una delle seguenti associazioni temporanee, in base al caso specifico:

- a) *qualora il soggetto costruttore non sia in possesso di SOA anche per progettazione*, dovrà costituire un'ATI con un soggetto progettista in possesso dei requisiti sotto riportati oppure avvalersi di soggetti progettisti qualificati da indicare nell'"istanza di partecipazione";
- b) *qualora il soggetto costruttore non sia in possesso dei requisiti per il soggetto manutentore*, dovrà costituire un'ATI con un soggetto manutentore in possesso dei requisiti sotto riportati;
- c) *qualora il soggetto costruttore non sia in possesso di SOA anche per progettazione e non sia in possesso dei requisiti previsti nel successivo paragrafo per il soggetto manutentore*, dovrà costituire un'ATI con un soggetto progettista e con un soggetto manutentore in possesso dei requisiti sotto riportati. In alternativa, il soggetto realizzatore potrà avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'"istanza di partecipazione";

Per i raggruppamenti temporanei e consorzi di tipo orizzontale, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, ovvero per sola costruzione, che si avvalgano o associno progettisti esterni, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime sopra indicate. La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Per i raggruppamenti temporanei e consorzi, di tipo verticale, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, ovvero per sola costruzione, che si avvalgano o associno progettisti esterni, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Il soggetto **PROGETTISTA** deve soddisfare i seguenti requisiti di idoneità:

- Insussistenza delle situazioni di esclusione disciplinate all'art 80 del D.Lgs 50/2016 e altre disposizioni contenute nel **D.Lgs 50/2016**.
- insussistenza di cause di esclusione derivanti dalla L. 383/2001 ss.mm.ii. sui piani individuali di emersione;
- possesso dei requisiti previsti dal DM 2.12.2016, n. 263.
- Essere iscritti ai competenti ordini professionali.

Il soggetto **PROGETTISTA**, -ai sensi dell'art.24, comma 8, e 83 del Codice, nonché dell'art.2.2.2. della linee guida ANAC n.1 - "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", dovrà essere costituito in una delle forme previste dall'art.46 del Codice e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico professionali:

- aver effettuato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali [ndr DM 17.06.2016] per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore all'importo stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione.<sup>2</sup> Viene definita la categoria unica **E.12 - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e piscine coperte** per la dimostrazione dei requisiti.

Ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art.46, comma 1, lett. e) del Codice, i requisiti di cui al primo punto del presente paragrafo devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in una misura percentuale superiore alle mandanti.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f), del Codice, per i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti di cui al primo punto del presente paragrafo possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

---

<sup>2</sup> I requisiti dimostrabili sono quelli riportati all'art 252 del DPR 207/2010. E' dunque ammissibile la presentazione di requisiti di servizi affini a quelli oggetto di affidamento come, a titolo esemplificativo, la progettazione di ogni fase progettuale, Direzione Lavori ecc.

La nomina del Direttore dei Lavori spetta alla S.A.<sup>3</sup> Spetta al responsabile di cantiere indicato dal realizzatore la trasmissione giornaliera dell'elenco delle ditte presenti in cantiere, dei mezzi operatori, di qualunque automezzo e di tutte le maestranze aventi accesso al cantiere mediante appositi modelli Excel dallo stesso predisposti ed approvati dal Committente.

Il soggetto **MANUTENTORE** deve soddisfare i seguenti requisiti di idoneità:

- Insussistenza delle situazioni di esclusione disciplinate all'art 80 del D .Lgs 50/2016 e altre disposizioni contenute nel **D. Lgs 50/2016**.
- insussistenza di cause di esclusione derivanti dalla L. 383/2001 ss.mm.ii. sui piani individuali di emersione;
- iscrizione al Registro Imprese o a registri professionali/commerciali dello Stato di residenza se Stato UE. ai sensi dell'art. 83 c.3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Il soggetto **MANUTENTORE** dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico professionali:

- essere in possesso dei requisiti di cui all'art 3 del presente disciplinare di gara;
- aver svolto, nel triennio 2015-2016-2017 servizi di cui all'art 3, comma 1, lettere a) del D.P.R. n 380/2001, per interventi di valore complessivo non inferiore a € 18.000,00, requisito, questo, da dimostrare mediante un elenco dei principali interventi svolti per enti pubblici e privati.

### **Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, Geie**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

### **INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

---

<sup>3</sup> Determinazione ANAC n. 4 del 22 maggio 2013 «**Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilità**» - art 2.6. - **Il controllo da parte della Stazione Appaltante** - il quale prevede che "Attesa la qualificazione alla stregua di appalto di lavori, si ritiene debba trovare applicazione l'art. 130, comma 1, del Codice che assegna alla stazione appaltante il compito di nominare un direttore dei lavori;

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 6 - Cause di esclusione dalla procedura

Costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla procedura di gara la presenza delle situazioni previste e stabilite dall'art 80 del D. Lgs 50/2016 e altre disposizioni del Codice.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi di cui all'art 53 c. 16 ter del D. Lgs 165/2001.

Tali operatori dovranno essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del MEF oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi ART 1 c. 3 del medesimo Decreto e allegare copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art 86 bis R.D. 16/03/1942 n. 267 (da dichiarare in separato modulo), indicare ad integrazione di quanto indicato nella parte III sez c del DGUE gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciate dal Tribunale competente, nonché dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un RTI e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'Art 186 bis del RG sopra citato.

## 7 - Modalità di presentazione dell'offerta

1. L'offerta deve essere redatta e trasmessa in formato cartaceo, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 22 novembre 2018 al seguente indirizzo: Comune di Torri di Quartesolo - Ufficio Protocollo via Roma n. 174 - 36040 Torri di Quartesolo (VI)
2. L'inoltro dell'offerta è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove, per qualunque disguido, l'offerta non pervenga nei tempi previsti.
3. Il plico cartaceo dovrà essere chiuso con un sistema atto a garantirne la segretezza e a impedirne l'apertura senza lasciare segni apprezzabili, oltre che controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà riportare all'esterno, oltre alla ragione sociale, all'indirizzo del mittente e al numero di telefono, di fax e di posta elettronica certificata (nel caso di A.T.I., con riferimento a ciascuna delle imprese associate), la data e l'orario di scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 1 e la seguente dicitura: « **NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA DI PPP CONCERNENTE ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (CON ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA), IL RIFACIMENTO, IL FINANZIAMENTO, NONCHÉ LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER 20 ANNI DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE DI LERINO.- CIG 7655204A2D**».
4. Non si darà corso all'apertura del plico cartaceo che non risulti pienamente conforme a quanto indicato, trattandosi di formalità preordinate alla regolare conduzione della procedura di aggiudicazione.
5. Il plico in offerta dovrà contenere 3 (tre) buste distinte, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
  - Busta n. 1 (*Documentazione amministrativa*),
  - Busta n. 2 (*Offerta Tecnico-Qualitativa*),
  - Busta n. 3 (*Offerta Economica*).
6. Si precisa che la presa visione del luogo di esecuzione dell'intervento è obbligatoria, a pena di esclusione. Le visite per il sopralluogo dovranno essere prenotate telefonando a Ufficio Lavori Pubblici (0444-250232). Non vi saranno altre possibilità di sopralluogo al di fuori dei giorni assegnati per le visite da parte del Comune. A tal

proposito, si precisa che ciascun soggetto delegato potrà rappresentare soltanto un'impresa concorrente (singola o associata), pena l'esclusione di tutte le imprese che, nell'ambito della presente procedura, avranno incaricato il medesimo soggetto ad effettuare il sopralluogo nell'interesse di diversi partecipanti. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare, dal socio amministratore, dal procuratore o da altro soggetto munito di apposita delega da parte del concorrente.

## 8 - Contenuto della busta n. 1 «Documentazione amministrativa»

1. La **Busta n. 1 (Documentazione amministrativa)** dovrà necessariamente contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione, redatta utilizzando possibilmente la modulistica messa a disposizione dal Comune, atta a comprovare il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti di carattere generale e speciale prescritti dal presente disciplinare:
  - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (allegato 1) ;
  - Dichiarazione congiunta ATI. (allegato 2)
  - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)<sup>4</sup>;
  - In caso di avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà inoltre essere inserita l'ulteriore documentazione richiesta nel suddetto articolo.

Le dichiarazioni devono essere firmate da ogni operatore economico raggruppato.

2. In aggiunta a quanto sopra indicato, i concorrenti saranno tenuti ad allegare la seguente documentazione:
  - **“garanzia provvisoria”**, di valore pari al 2% (due percento) del totale finanziato (€ 905.452,46) da costituire con le modalità e con la documentazione di cui all'art. 93 del D. Lgs 50/2016. La garanzia dovrà avere validità per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti, n. 31 del 19 gennaio 2018. Sarà richiesta eventuale copia conforme della certificazione di cui all'art 93 c. 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.  
Tale garanzia dovrà essere firmata dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  
La garanzia provvisoria dovrà, inoltre, prevedere espressamente:
    - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
    - o la loro operatività entro 15 (*quindici*) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;La garanzia provvisoria dovrà contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
  - Solo per il soggetto costruttore ed il soggetto progettista, in caso di A.T.I. o consorzio ordinario già formalmente costituiti: copia dell'atto di **mandato collettivo speciale**, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori e delle attività o della quota di lavori e attività da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in caso di ATI non ancora costituita, **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicando gli estremi e i contenuti;
  - limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la **scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria** o, in alternativa, una **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

---

<sup>4</sup> Per la corretta compilazione si vedano le “Linee Guida” per la compilazione del DGUE; l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione **α** della parte IV;

- ricevuta del versamento del contributo di € 140,00 (centoquaranta/00) da corrispondere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per il pagamento della contribuzione devono essere osservate le seguenti modalità:
  - *on line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express (per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” raggiungibile dalla *home page* sul sito *web* dell’Autorità ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)) sezione “contributi in sede di gara” e seguire le istruzioni a video; a riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; la ricevuta potrà essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista “pagamenti effettuati” disponibile *on line* sul “Servizio di Riscossione”);
  - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (all’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta);
- attestazione di avvenuto sopralluogo sull’area interessata dall’intervento, controfirmato da un referente del Comune.
- **PassOE** generato mediante sistema **AVCPass**.

## 9 - Avvalimento

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.

L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 10 - Contenuto della busta «Offerta Tecnico Qualitativa»

Si precisa che tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dai soggetti responsabili della progettazione esecutiva<sup>5</sup> oltre che da tutti i componenti dell’ATI, compreso il soggetto finanziatore.

**1.La Busta n. 2 (Offerta Tecnico Qualitativa)** dovrà necessariamente contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

<sup>5</sup> Vedi Parere ANAC n. 43 del 08.04.2015

- **Il progetto definitivo completo di tutti gli elaborati (compreso cronoprogramma) previsti dal DLGS 50/2016 e D.P.R. 207/2010;**<sup>6</sup>
- **Relazione illustrativa che illustri gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per il mantenimento in efficienza del centro sportivo;** tale relazione dovrà esser prodotta in massimo 10 pagine, formato A4, Arial 12, interlinea 1,5, comprensive di immagini e grafici.
- **Bozza di convenzione (schemi contrattuali)** con allegata la “matrice dei rischi” redatta secondo le indicazioni presenti nella linea guida ANAC n. 9; viene messo a disposizione un modello che si consiglia vivamente di utilizzare, mettendo comunque in evidenza le eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto alle bozze rese disponibili dalla S.A.

3. Gli elaborati di cui al precedente paragrafo dovranno essere presentati esclusivamente in lingua italiana. Si precisa che negli elaborati e nelle relazioni richieste non dovranno essere fornite indicazioni di prezzo o di tempo, da inserire esclusivamente nell’offerta economica. Nel caso dovessero rinvenirsi elaborati o semplici diciture contenenti l’indicazione di costi o prezzi di ogni genere e i tempi riferiti alla proposta progettuale, l’offerta verrà esclusa dalla commissione di gara. La completezza della documentazione presentata, in relazione alla proposta, sarà debitamente valutata dalla commissione di gara, che in particolare decreterà i punteggi assegnati o, a seconda del caso, escluderà il concorrente, nel caso valuti l’incompletezza o insufficiente chiarezza della documentazione.

4. Resta espressamente inteso che dal contenuto della **Busta (Offerta Tecnico Qualitativa)**, non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta (Offerta Economica).

Viene puntualizzato che le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’opera sono ammesse, purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto.<sup>7</sup>

#### **11 - Contenuto della busta «Offerta Economica»**

1. L’operatore economico dovrà inserire la propria **Offerta economica** così formulata:

*a) sommatoria dei canoni di leasing applicati nei confronti del Comune per tutta la durata contrattuale - pari a 20 anni decorrenti dalla data di consegna dell’opera realizzata, + riscatto finale; in tale prospettiva si precisa che la somma complessiva dei canoni di locazione finanziaria dovrà essere calcolata facendo riferimento - ai soli fini dell’offerta al tasso fisso 1,54%, al quale dovrà essere aggiunto lo spread offerto in sede di gara. Tale calcolo dovrà essere comprensivo del maxicanone iniziale composto dalla somma delle seguenti voci: 263.000,00€ oltre interessi di preammortamento calcolati dal concorrente.*

#### **A cui si somma**

*b) sommatoria dell’ammontare dei canoni annuali di manutenzione dell’opera realizzata, da applicare al Comune in ragione dei servizi post-collaudato di manutenzione ordinaria e straordinaria, da parte del Soggetto Manutentore - per 20 anni.*

#### **gli importi relativi all’offerta economica dovranno essere al netto dell’IVA**

All’offerta economica dovrà essere allegato un **Prospetto dei flussi di cassa** da allegare e sottoscrivere digitalmente oppure da allegare scansione firmata da tutti i componenti dell’ATI.

Tale documento deve necessariamente tener conto dei seguenti profili:

<sup>6</sup> Si rimanda inoltre al parere urbanistico-edilizio prot n. 4328 del 27/02/2018 e relative prescrizioni;

<sup>7</sup> Vedasi **Consiglio di Stato**, sez. V, 17 settembre 2012, n. 4916 e **Consiglio di Stato**, sez V, 18 maggio 2015 n. 9006

- L'importo finanziato con l'indicazione della quota relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (indicati nel Q.E.) e della quota relativa ai costi interni per la sicurezza del lavoro (non soggetti a ribasso) e dei costi relativi alla manodopera;
- Il canone annuale di manutenzione (al netto dell'IVA) con l'indicazione della quota relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e della quota relativa ai costi interni per la sicurezza del lavoro (non soggetti a ribasso) e dei costi relativi alla manodopera; la quota relativa al rifacimento del campo dovrà essere imputata l'anno in cui è previsto il rifacimento del campo.
- lo schema di ripartizione temporale dell'investimento (con evidenziate le tempistiche degli esborsi del soggetto finanziatore, gli importi di tali esborsi, gli oneri di prelocazione generati, il tasso base utilizzato);
- il piano di ammortamento finanziario che riporti nel dettaglio le condizioni finanziarie utilizzate (spread offerto, tasso base utilizzato, valore di riscatto (corrispondente al 15% dell'importo finanziato, periodo di ammortamento);
- l'importo semestrale, annuo e complessivo del canone di leasing che il concorrente propone di applicare nei confronti del Comune per la costruzione dell'opera in questione.

2. Il **Prospetto dei flussi di cassa** dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.

Si precisa che l'offerta espressa in lettere prevarrà sull'offerta espressa in valore numerico in caso di loro discordanza.

## 12 - Ulteriori cause di esclusione

- 1) La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.
- 2) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati

## PARTE SECONDA

### PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

#### 13 - Criteri di aggiudicazione

1. La presente procedura sarà aggiudicata nel rispetto di quanto stabilito D.lgs 50/2016, facendo ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, ed in considerazione delle **Linee guida n. 2, di attuazione del Nuovo Codice degli Appalti recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"**, con riferimento ai seguenti criteri di valutazione, per una somma complessiva pari a **100 (cento) punti**:

Offerta tecnico-qualitativa	Max	punti 70 ( <i>settanta</i> )
Offerta economica	Max	punti 30 ( <i>trenta</i> )

2. Più in particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata col metodo aggregativo-compensatore di cui alla parte VI, art. 1, delle Linee guida n. 2 dell'ANAC.

3. La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con l'applicazione della seguente formula:  
 $C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$

ove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ<sub>n</sub> = sommatoria.

4. I coefficienti V(a)<sub>i</sub> sono determinati:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminata la procedura

di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

5. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o limitate a una parte dell'oggetto della gara. Nel caso in cui il punteggio più elevato sia raggiunto da due o più concorrenti (parità di punteggio), l'aggiudicazione verrà effettuata preferendo il concorrente che avrà riportato il punteggio di merito tecnico più elevato; nel caso in cui anche tale punteggio sia uguale, si procederà a richiedere offerte economiche migliorative; in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione per sorteggio (ai sensi del R.D. n. 827/1924).

6. I requisiti  $W_i$  che verranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle proposte sono quelli relativi a: elementi di natura qualitativa, funzionale, tecnica e gestionale; elementi di natura quantitativa ed economica, elementi di natura temporale, e ciò nel rispetto di quanto di seguito specificato.

Con riferimento alla componente tecnica delle offerte («*Offerta Tecnico Qualitativa*»), nella valutazione delle proposte si terrà conto - anche alla luce di quanto prescritto dalla determina n. 4/2013 dell'AVCP - dei seguenti profili:

**a) ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA, FUNZIONALE, TECNICA E GESTIONALE (max settanta punti)**

L'attribuzione del punteggio del valore funzionale e tecnico sarà disposta dalla commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, secondo quanto di seguito specificato:

<u>1-A</u>	<u>Profilo Tecnico-Estetico-Progettuale</u>	<u>(max settanta punti)</u>
	<u>Qualità della progettazione</u>	
1-A-1	Grado di accuratezza e di dettaglio della progettazione definitiva presentata in sede di gara e corrispondenza agli elaborati richiesti dal D.P.R. 207/2010.	<u>Punti max 25</u>
	<u>Funzionalità</u>	
1-A-2	Proposte di soluzioni migliorative in relazione a materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera atte a minimizzare i costi di manutenzione oltre che semplificare o migliorare la costruzione tramite soluzioni tecniche migliorative o integrative.	<u>Punti max 10</u>
	<u>Gestione</u>	
1-A-4	Piano dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria offerti per tutto il periodo contrattuale, finalizzati al mantenimento in efficienza del centro sportivo.	<u>Punti max 25</u>
	<u>Tempistiche</u>	
1-A-5	Tempi di realizzazione dell'intervento	<u>Punti max 10</u>

Nella valutazione del calcolo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari, si rammenta che essi saranno così considerati:

**coefficiente 1= caratteristiche ottimali**

**Descrizione:** elevata articolazione della proposta, contempla elementi tecnici e organizzativi ad elevati livelli, innovativi e con caratteri di originalità rispetto all'aspetto del progetto valutato.

**coefficiente 0,75= caratteristiche buone**

**Descrizione:** la soluzione proposta è bene corrispondente alle esigenze della S.A., conforme ai requisiti del capitolato e contempla elementi tecnici e organizzativi ben rispondenti all'aspetto del progetto valutato.

**coefficiente 0,50= caratteristiche sufficienti**

**Descrizione:** la soluzione proposta è idonea al soddisfacimento delle esigenze espresse e conforme ai requisiti del capitolato.

**coefficiente 0,25= caratteristiche poco adeguate**

**Descrizione:** la soluzione proposta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale dell'offerta.

**coefficiente 0=caratteristiche non adeguate.**

**Descrizione:** la soluzione proposta è carente in uno o più elementi principali tal da compromettere l'utilità generale dell'offerta.

In relazione alla tempistica offerta da ciascun concorrente, rispetto a quella fissata dagli atti di gara per l'esecuzione dei lavori (vedi timesheet). A ciascun operatore ammesso in gara verrà attribuito un coefficiente ( $V_i$ ) secondo i seguenti criteri:

- Alla tempistica minore ( $T_{min}$ ) verrà attribuito il coefficiente massimo pari a 1;
- Alla tempistica ( $T_i$ ) in concreto esaminata verrà attribuito un coefficiente calcolato con l'applicazione della seguente formula:

$$V_i = 1 * T_{min}/T_i$$

essendo:

( $T_{min}$ ) = tempistica minore

( $T_i$ ) = Tempistica offerta dall'iesimo concorrente.

7. A conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e dei parametri, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nella procedura tra i criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, sarà effettuata la riparametrazione per ogni singolo punteggio di cui si compone l'offerta tecnica.

8. Con riferimento alla componente economica delle offerte («*Offerta Economica*»), nella valutazione delle proposte si terrà conto dei seguenti profili:

**a) ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA ED ECONOMICA (max trenta punti)**

L'attribuzione del punteggio del valore economico sarà disposta dalla commissione giudicatrice, in una o più sedute pubbliche, secondo quanto di seguito specificato:

- (sommatoria dei canoni di *leasing* per tutta la durata contrattuale + eventuale riscatto finale + sommatoria canoni di manutenzione per tutta la durata contrattuale), Iva esclusa

Il punteggio massimo attribuibile a tale specifica voce è di **trenta punti**. A ciascun operatore ammesso alla gara verrà attribuito un coefficiente ( $V_i$ ) secondo i seguenti criteri:

- all'offerta recante la sommatoria più bassa dei canoni per tutta la durata contrattuale e del prezzo dell'eventuale riscatto finale ( $L_{min}$ ) verrà attribuito il coefficiente massimo pari a 1;
- all'offerta recante la somma dei canoni per tutta la durata contrattuale e del prezzo dell'eventuale riscatto finale ( $L_i$ ) in concreto esaminata verrà attribuito un coefficiente calcolato con l'applicazione della seguente formula:

$$V_i = 1 * L_{min} / L_i$$

essendo:

( $L_{min}$ ) = sommatoria dei canoni per tutta la durata contrattuale e del prezzo dell'eventuale riscatto finale più bassa come risultante dalle offerte economiche esaminate;

( $L_i$ ) = sommatoria dei canoni di per tutta la durata contrattuale e del prezzo dell'eventuale riscatto finale per l'offerta  $i$ -esima.

#### 14 - Svolgimento della procedura

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 23/11/2018, alle ore 9:30 presso il Comune di Torri di Quartesolo, Via Roma 174, 36040, Torri di Quartesolo (VI) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori (massimo due per ogni concorrente) delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della CUC almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della CUC almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Il seggio di gara, appositamente individuato e delegato dal RUP, della procedura di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara alla commissione giudicatrice: conservazione dei plichi e delle offerte presentate dagli operatori economici in armadio dotato di chiusura a chiave ubicato presso l'Ufficio della CUC.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, fatto salvo quanto previsto al punto 7 del presente Disciplinare.

## COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP della procedura di gara nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione aggiudicatrice, la quale, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta contenete l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Successivamente, in un secondo momento, in seduta segreta, la Commissione esaminerà il contenuto della busta "*Offerta Tecnico Qualitativa*" di ogni concorrente ammesso alla gara.

La Commissione procederà quindi all'assegnazione per ognuna di esse dei punteggi tecnici secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara. Le valutazioni tecniche della Commissione sono insindacabili.

In seguito, e in seduta pubblica: nel giorno e luogo opportunamente comunicati ai concorrenti almeno 1 giorno antecedente, verranno annunciati i risultati della valutazione tecnica.

Nella stessa seduta la Commissione aprirà le "*Offerte Economiche*" dei concorrenti ammessi.

Dopo la lettura dei dati economici di ogni offerta presentata, la Commissione procederà:

- all'assegnazione del punteggio economico,
- al conteggio dei punti assegnati ad ogni concorrente, procedendo alla somma del punteggio parziale attribuito alle diverse offerte i-esime (Pti + Pei),

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e trasferisce gli atti al RUP, il quale, con il supporto della Commissione, procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti.

Il procedimento relativo alla valutazione sulle offerte anormalmente basse è disciplinato all'art 97 del D. Lgs 50/2016.

Di tutte le operazioni di gara la Commissione redigerà apposito verbale.

All'aggiudicazione definitiva della procedura provvederà il Responsabile della CUC, il quale trasmetterà il provvedimento di aggiudicazione al RUP al fine di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, una volta verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente; l'esclusione dalla procedura di gara, l'aggiudicazione della procedura e la data di stipula del relativo contratto, verranno comunicati a tutti i partecipanti, esclusivamente a mezzo PEC, come dagli stessi autorizzati, all'indirizzo indicato in sede di offerta.

### 15 - Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'Aggiudicatario

1. L'aggiudicatario, entro i termini prescritti dal Comune con apposita richiesta, dovrà:

- a) fornire tempestivamente al Comune la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- b) sottoscrivere con il Responsabile del Procedimento apposito verbale attestante il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- c) costituire la “garanzia definitiva” di cui all’art 103 del D. Lgs 50/2016.
- d) munirsi di una polizza assicurativa di cui all’art 103 c. 7 del D. Lgs 50/2016.
- e) dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell’affidatario dovrà essere presentata apposita fidejussione a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali relative ai servizi di manutenzione da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’art 103 del D. Lgs 50/2016.
- f) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e l’organico medio annuo distinto per qualifica, nonché a presentare la documentazione prevista per la verifica dell’idoneità tecnico - professionale ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008.

2. Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente **paragrafo 1** in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

3. Nel caso di cui alla precedente **paragrafo 2**, il Comune provvederà ad incamerare la garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto del medesimo Comune di ottenere il risarcimento di ulteriori danni, quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

4. In aggiunta a quanto sopra, l’aggiudicatario è tenuto a presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento relativa alla validazione del progetto esecutivo, **la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva.**

#### **16 - Eventuale rinuncia all’aggiudicazione o revoca della procedura**

1. Nessun compenso o rimborso spese spetta ai concorrenti in ragione della partecipazione alla presente procedura; inoltre, i medesimi nulla potranno pretendere e avere dal Comune, anche per danno emergente, nel caso in cui non si proceda, per qualsiasi insindacabile motivo, all’aggiudicazione della procedura in oggetto.

2. Il Comune si riserva altresì la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, oppure ancora di interrompere la procedura in qualunque momento, dandone notizia ai concorrenti attraverso pubblicazione sul proprio sito internet, senza che gli stessi possano rivendicare alcunché al riguardo, di sospendere le sedute di gara o aggiornarle ad altra ora o ad altra data, ovvero ancora di non portare a compimento le operazioni di gara in precedenza avviate, anche a seguito della presentazione delle offerte, senza che da tali circostanze possano sorgere diritti o pretese da parte degli offerenti.

3. Il Comune si riserva altresì la facoltà di aggiudicare la procedura anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.

## **PARTE TERZA**

### DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

---

#### **17 - Disposizioni finali**

1. Eventuali richieste di chiarimento, inerenti la presente procedura di gara, dovranno essere inviate direttamente ed esclusivamente in forma scritta al Comune, secondo le modalità indicate nel bando di gara.

2. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC: [torridiquarteso.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:torridiquarteso.vi@cert.ip-veneto.net) almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato; le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet [www.comune.torridiquartesolo.vi.it](http://www.comune.torridiquartesolo.vi.it), nella specifica sezione "Bandi di gara".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel punto 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ([torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net)) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. La commissione giudicatrice avrà la facoltà di richiedere ai partecipanti chiarimenti in ordine al contenuto delle offerte formulate mediante l'invio di quesiti scritti e/o convocazione personale dei rappresentanti degli offerenti. I concorrenti interpellati saranno tenuti a fornire le delucidazioni richieste entro il termine all'uopo assegnato dalla commissione giudicatrice, pena l'esclusione della relativa offerta.

## **18 - Trattamento dei dati**

1. Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune di Torri di Quartesolo, quale titolare del trattamento di tali dati, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

3. Finalità del trattamento.

I dati forniti vengono acquisiti dall'Ente per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della concessione nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Si precisa che i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Ente ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Ente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

4. Natura del conferimento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Ente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

5. Dati sensibili e giudiziari.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 196/2003.

**6. Titolare del trattamento.**

Titolare del trattamento è il Comune di Torri di Quartesolo, con sede in via Roma n. 174 - 36040 Torri di Quartesolo (VI), telefono: 0444-250200, fax: 0444-2502073, e-mail: urp@comune.torridiquartesolo.vi.it, Pec: torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net.

**7. D.P.O. - Data Protection Officer.**

Il D.P.O. può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.torridiquartesolo.vi.it

**19 - Altre informazioni**

1. L'offerta sarà considerata impegnativa per un periodo di 365 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.
2. In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel bando e nel presente disciplinare e in tutti i documenti in essi richiamati.
3. Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Roberto Grisolia.
4. Ciascun offerente potrà segnalare al Comune, in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica - che dovranno in tal caso essere successivamente indicate in via specifica con la presentazione dell'offerta stessa - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, il Comune consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedano, in presenza dei presupposti indicati dalla normativa e previa notifica ai contro-interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della predetta dichiarazione, il Comune consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnico valutativa e/o dell'offerta economia. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
5. Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(R.U.P.)  
*Arch. Roberto GRISOLIA*